

N. 290

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto interministeriale relativo all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo finalizzato a incentivare iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° aprile 2016)



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Eugenio Scalfone

Ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica, Le trasmetto lo schema di decreto interministeriale relativo all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo finalizzato a incentivare iniziative "rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti", adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

Lo schema di decreto viene trasmesso corredato di relazione illustrativa e tecnica.

Sul predetto schema è stato acquisito il preventivo assenso da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti.

Giuliano Politi

Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato all'incentivazione di iniziative rivolte "alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti". La norma dispone, altresì, che le modalità ed i criteri di utilizzo siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentite le competenti Commissioni parlamentari.

L'attuazione della previsione normativa, che si propone di incentivare espressioni della c.d. democrazia economica, richiede la soluzione di numerose questioni per giungere alla sua concreta operatività.

Occorre evidenziare al riguardo, innanzitutto, che la dotazione originaria del Fondo era costituita da 2 milioni di euro per l'anno 2014 e da 5 milioni di euro per il 2015, importi che, in virtù di una serie di "tagli" disposti da previsioni normative, sono stati ridotti a 1.818.872, 00 euro per l'anno 2014 e a 39.425,00 euro per il 2015. A causa poi della mancata emanazione del decreto nell'anno di istituzione del Fondo, per evitare che la disponibilità finanziaria andasse in economia, si è provveduto ad impegnare lo stanziamento con decreto n. 8854 del 31/12/2014.

Uno dei primi profili di cui tenere conto è che l'emanando decreto deve muoversi all'interno del quadro normativo vigente, non potendo incidere in maniera innovativa sul contesto attuale. In proposito, per ciascuna delle ipotesi declinabili, soccorrono le disposizioni del codice civile. Pertanto è stato previsto che il Fondo sostenga le iniziative delle società che assegnano ai lavoratori azioni a titolo gratuito ovvero le offrono in sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato. *In primis*, l'art. 2099, in base al quale la retribuzione può sostanzarsi anche nella corresponsione di utili, e il successivo art. 2102 che detta le regole per la determinazione dei medesimi utili. Tra le ulteriori forme di partecipazione del lavoratore all'impresa si riscontrano la distribuzione di utili attraverso l'assegnazione gratuita di azioni, la partecipazione al capitale (artt. 2349, 2441, 2358 c.c.) e, infine, l'adesione dei dipendenti a piani di azionariato. Questi ultimi possono strutturarsi in modi diversi: ad esempio mediante l'offerta di una parte delle azioni ai dipendenti a condizioni privilegiate, avvalendosi talvolta di regimi fiscali favorevoli; oppure mediante la creazione di un fondo agevolato per l'acquisto di azioni nel quadro di piani di azionariato dei dipendenti; o, ancora, attraverso forme di partecipazione agli utili su base azionaria attuate mediante l'assegnazione ai dipendenti, in base ad un indice del rendimento aziendale, di una parte delle azioni, le quali di norma devono essere vincolate per un periodo minimo di tempo, prima che i dipendenti possano disporre: la c.d. "partecipazione agli utili differita".

Naturalmente le norme del codice vanno lette alla luce dei noti principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36. Pertanto, queste partecipazioni

devono configurarsi come una somma aggiuntiva alla retribuzione "sufficiente", che la società attribuisce ai dipendenti in funzione del conseguimento degli accresciuti risultati d'impresa. Tale attribuzione deve inerire, in sostanza, alla parte variabile del salario, riferita agli utili di esercizio o ad un altro indicatore di redditività dell'impresa, in quanto queste forme di partecipazione trasferiscono parzialmente sul lavoratore il rischio d'impresa.

Si prevede, inoltre, che l'adesione a titolo oneroso dei dipendenti agli aumenti di capitale e ai piani di azionariato non possa superare l'importo del 20% della retribuzione netta annua di ciascuno, comprensiva delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. Risponde alla medesima *ratio* la previsione in base alla quale, al momento della proposizione ai dipendenti dell'assegnazione di azioni o quote, l'impresa sia tenuta a fornire loro adeguata informativa sulle caratteristiche dell'operazione e sulle eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali connesse al relativo possesso.

Per quanto riguarda l'individuazione della platea degli interessati, il comma 180 della legge di stabilità 2014 sembra riferirsi a diverse tipologie di società, tuttavia si è ritenuto opportuno prevedere che, la misura sia diretta alle sole società di capitali, ed in particolare alle società per azioni italiane o di altri paesi dell'Unione Europea che stabiliscano, ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, una o più sedi secondarie nel territorio dello Stato. In proposito, non sono stati posti limiti dimensionali, riservando la possibilità di accesso a tutte le società per azioni indicate, onde non rischiare di incorrere nella problematica degli aiuti di Stato.

Sempre a tutela dei lavoratori, è stato previsto che le società richiedenti debbano avere il DURC in regola al momento dell'erogazione del finanziamento.

Per evitare intenti speculativi e rimanere coerenti con le finalità istitutive (e con i limiti) del Fondo, si prevede inoltre che possano avvalersi dei benefici i soli lavoratori dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato.

Si ritiene inoltre necessario esplicitare che l'adesione dei lavoratori alle iniziative di partecipazione, da incentivare tramite il Fondo, debba essere di carattere volontario e non comportare alcun obbligo, come, ad esempio, l'aver aderito a precedenti acquisizioni di azioni o essere condizionato a successivi acquisti, in quanto la presenza di tali vincoli snaturerebbe l'istituto partecipativo, sostanziandosi in una coazione, la quale, per di più, comporterebbe un eventuale esborso economico da parte del lavoratore.

Con riferimento alla tipologia dei benefici per l'accesso al Fondo, tra le possibili soluzioni, si è optato per il riconoscimento di una somma pari al 30% del valore dell'azione assegnata a titolo gratuito o, nell'ipotesi di assegnazione a titolo oneroso, di un importo pari al 30% della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto al lavoratore. Si dispone che tale importo non sia, in ogni caso, superiore a 10 euro per ogni azione. Il criterio per determinare il valore di ogni azione è stato individuato nel valore nominale dell'azione ovvero, nel caso di società

con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, al prezzo medio ponderato dell'ultimo semestre di quotazione.

E' inoltre previsto, data l'esiguità dello stanziamento, che, ove le richieste di contributo superino l'importo delle risorse disponibili, le quote da erogare siano proporzionalmente ridotte. Ciò comporta la necessità del previo esame di tutte le richieste pervenute ed ammissibili, onde provvedere poi alla determinazione del beneficio attribuibile.

Per corrispondere, poi, all'obiettivo di incentivare l'istituto della partecipazione dei lavoratori perseguito con l'istituzione del Fondo, si è previsto che il finanziamento riconosciuto a ciascuna società e ai lavoratori che da essa dipendono non possa eccedere il 10% dell'ammontare complessivo del Fondo e che nessun gruppo possa percepire più del 20% dell'ammontare complessivo medesimo.

Per quanto riguarda, infine, le procedure da seguire per avere accesso al beneficio, le società in possesso dei requisiti prescritti dovranno presentare domanda alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, secondo i termini e le modalità contenute in un apposito avviso che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in esame. Si prevede, inoltre, il monitoraggio sull'attuazione della misura a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

RELAZIONE TECNICA

Ai sensi della norma in oggetto, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato all'incentivazione di iniziative rivolte "alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti". La norma dispone, altresì, che le modalità ed i criteri di utilizzo siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentite le competenti Commissioni parlamentari.

La dotazione originaria del Fondo era costituita da 2 milioni di euro per l'anno 2014 e da 5 milioni di euro per il 2015, importi successivamente ridotti, rispettivamente, ad euro 1.818.872,00 per l'anno 2014 e ad euro 39.245,00 per l'anno 2015, in applicazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, oltre che per effetto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, elenco n. 3.

A causa della mancata emanazione del decreto nell'anno di istituzione del Fondo, per evitare che la disponibilità finanziaria andasse in economia, si è provveduto ad impegnare lo stanziamento con decreto n. 8854 del 31 dicembre 2014.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo-economia

3805/VARIE/4926

Roma, 22 MAR 2016

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ufficio legislativo

e, p.c.,

Al Gabinetto del Sig. Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

All'Ufficio legislativo-finanze

Al Dipartimento del Tesoro

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente modalità e criteri di utilizzo ex articolo 1, comma 180, della legge 147/2013 (l. di stabilità 2014).

Con riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, acquisite le valutazioni dei competenti Uffici, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 22/03/2016

Prot. 29 / 0001943 / L



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali*
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTI gli articoli 36 e 46 della Costituzione;

VISTA la Raccomandazione n. 92/443/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei dipendenti agli utili e ai risultati dell'impresa;

VISTA la Comunicazione COM(2002)364 datata 5 luglio 2002, della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni recante il "Quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti";

VISTE le disposizioni del codice civile che disciplinano le forme di partecipazione agli utili e al capitale da parte dei prestatori di lavoro, ed in particolare gli articoli 2099 e 2102, in base ai quali il lavoratore può essere retribuito in parte anche con la partecipazione agli utili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2349, 2441 e 2358 che ne disciplinano le modalità;

VISTO il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli "aiuti *de minimis*";

VISTO l'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che istituisce un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a incentivare iniziative "rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti", cui sono stati assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, successivamente ridotti, rispettivamente, ad euro 1.818.872,00 per l'anno 2014 e ad euro 39.245,00 per l'anno 2015, in applicazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, oltre che per effetto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, elenco n. 3;

CONSIDERATO che il comma 180 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone, altresì, che le modalità ed i criteri di utilizzo del citato Fondo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentite le competenti Commissioni parlamentari; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari espresso in data [...]

DECRETA

Art. 1 *(Finalità)*

1. In attesa di una disciplina organica degli istituti di democrazia partecipativa nelle imprese, con il presente decreto sono definite le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti. Il Fondo sostiene le iniziative avviate dalle imprese di cui all'articolo 2 che, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, assegnano ai lavoratori azioni a titolo gratuito ovvero le offrono in sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato.

Art. 2 *(Condizioni e requisiti di accesso)*

1. Possono accedere al beneficio a carico del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le società per azioni italiane o di altri paesi dell'Unione europea che stabiliscono, ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, una o più sedi secondarie nel territorio dello Stato italiano, che ne fanno richiesta secondo le modalità indicate all'articolo 4.
2. Le imprese di cui al comma 1 che intendono accedere al beneficio devono possedere un DURC in regola al momento dell'erogazione del finanziamento.
3. Il beneficio di cui al presente decreto trova applicazione limitatamente alle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato.
4. La sottoscrizione di azioni a titolo oneroso non può eccedere il 20 per cento della retribuzione netta annua del lavoratore, comprensiva delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.
5. L'adesione del lavoratore alle iniziative volte ad incentivare la partecipazione al capitale e agli utili delle imprese e la diffusione dei piani di azionariato di cui al presente decreto è volontaria e non è subordinata a nessun obbligo. Tale adesione non deve essere fonte di discriminazioni e in ogni caso deve garantire ai singoli lavoratori la parità di trattamento a pari condizioni in relazione alla categoria, al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio.
6. I piani di azionariato predisposti dalle imprese che intendono accedere al beneficio di cui al presente decreto devono prevedere una diversificazione nella tipologia dell'investimento e una fase informativa per i lavoratori che intendono aderire. Al momento della proposizione ai dipendenti dell'assegnazione di azioni o quote, l'impresa è tenuta a fornire loro adeguata informativa sulle caratteristiche dell'operazione e sulle eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali connesse al relativo possesso.
7. In assenza della disciplina di istituti di democrazia partecipativa, sono escluse dal beneficio le iniziative di acquisto mediante quote di TFR.

Art. 3
(Benefici)

1. Il beneficio di cui al presente decreto consiste nel riconoscimento di una somma pari al 30 per cento del valore dell'azione assegnata a titolo gratuito ovvero, nel caso di assegnazione a titolo oneroso, di un importo pari al 30 per cento della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto al lavoratore. L'importo riconosciuto non può essere comunque superiore ad euro 10 per ciascuna azione. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si fa riferimento al loro valore nominale ovvero, nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, al prezzo medio ponderato dell'ultimo semestre di quotazione.
2. Qualora le richieste di accesso al beneficio superino complessivamente l'importo delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le quote da erogare sono proporzionalmente ridotte. A tal fine la concessione del beneficio è subordinata al prioritario esame di tutte le domande.
3. Il beneficio riconosciuto a ciascuna impresa e ai lavoratori che da essa dipendono non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare complessivo del Fondo. Il beneficio riconosciuto in favore di ciascun gruppo e dei lavoratori delle imprese che ne fanno parte, non può eccedere il 20 per cento dell'ammontare complessivo del Fondo.
4. L'avviso di cui all'articolo 4 recherà l'indicazione che le imprese richiedenti sono comunque tenute ad osservare le disposizioni comunitarie sugli aiuti "de minimis".

Art. 4
(Modalità di presentazione delle domande e di erogazione)

1. Per accedere al beneficio le imprese interessate presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, secondo i termini e le modalità contenute in un apposito avviso che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Ciascuna impresa non può presentare più di una domanda.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio sull'attuazione della presente misura.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse assegnate al Fondo per l'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato, afferente al CDR Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, capitolo di bilancio 2190, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.8 (Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro).

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(Giuliano Poletti)

Il Ministro dell'economia e delle finanze
(Pier Carlo Padoan)

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti. Continuando la navigazione se ne accetta l'utilizzo. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di disattivazione dei cookie si veda [l'informativa estesa](#). **Chiudi**

Disegni di legge

Atto Senato n. 1183

 Segui l'iter

XVII Legislatura

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa

Iter

22 gennaio 2014: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari		
S.1183	assegnato (non ancora iniziato l'esame)	22 gennaio 2014

Iniziativa Parlamentare

Riccardo Nencini(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)

Cofirmatari:

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **22 novembre 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 139 del 22 novembre 2013.

Classificazione TESEO

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESE, COGESTIONE, COMPARTECIPAZIONE

Articoli

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)** in sede **referente** il 22 gennaio 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 172 del 22 gennaio 2014.

Pareri delle commissioni **1ª (Aff. costituzionali)**, **2ª (Giustizia)**, **5ª (Bilancio)**, **10ª (Industria)**, **14ª (Unione europea)**

X

false

Galleries
/
by

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti. Continuando la navigazione se ne accetta l'utilizzo. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di disattivazione dei cookie si veda [l'Informativa estesa](#). **Chiudi**

Disegni di legge

Atto Senato n. 338

XVII Legislatura

 Segui l'iter

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell'impresa

Iter

17 maggio 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari		
S.338	assegnato (non ancora iniziato l'esame)	17 maggio 2013

Iniziativa Parlamentare

Antonio De Poli(SCPI)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **29 marzo 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 7 del 2 aprile 2013.

Classificazione TESEO

COMPARTECIPAZIONE, PARTECIPAZIONI IN IMPRESE

Articoli

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **6^a (Finanze e tesoro) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale)** in sede **referente** il 17 maggio 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 24 del 21 maggio 2013. Pareri delle commissioni **1^a (Aff. costituzionali)**, **2^a (Giustizia)**, **5^a (Bilancio)**, **10^a (Industria)**, **14^a (Unione europea)** (aggiunto il 23 maggio 2013; annunciato nella seduta n. 28 del 23 maggio 2013)

X

false

Galleries
/
by

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti. Continuando la navigazione se ne accetta l'utilizzo. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di disattivazione dei cookie si veda [l'informativa estesa](#). **Chiudi**

Disegni di legge

Atto Senato n. 2071

 Segui l'iter

XVII Legislatura

Disposizioni in materia di lavoro, partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, tutela della maternità e disciplina previdenziale, nonché delega al Governo per la separazione contabile dei trattamenti di previdenza e delle erogazioni di natura assistenziale

Iter

3 febbraio 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari		
S.2071	assegnato (non ancora iniziato l'esame)	3 febbraio 2016

Iniziativa Parlamentare

Alessandra Bencini(Misto, Italia dei valori)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **1 ottobre 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 515 del 2 ottobre 2015.

Classificazione TESEO

COGESTIONE, GRAVIDANZA E PUERPERIO, TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla **11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)** in sede referente il 3 febbraio 2016. Annuncio nella seduta ant. n. 570 del 3 febbraio 2016.

Pareri delle commissioni **1ª** (Aff. costituzionali), **5ª** (Bilancio), **6ª** (Finanze), **10ª** (Industria), **12ª** (Sanita'), Questioni regionali

X

false

Galleries
/
by

Giuseppe Arca

1/4/2016
Al Sig. Seg. Gen.



POSTA CERTIFICATA: art. 1, comma 180, L.147/2013 - Legge di stabilità 2014 (azionariato diffuso)

Per conto di: gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
Per: segreteriagabinettopresidente, segretariatogenerale
Questo messaggio ha una firma digitale.

01/04/2016 17.11

Da: "Per conto di: gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Per: segreteriagabinettopresidente@senato.it, segretariatogenerale@pec.senato.it,
Per favore, rispondere a gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

4 allegati

-  nota a Pres. Grasso.pdf
-  nota Mef.pdf
-  daticert.xml

 Decreto Min. Lavoro di concerto con Min. Economia



Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/04/2016 alle ore 17:11:38 (+0200) il messaggio "art. 1, comma 180, L.147/2013 - Legge di stabilità 2014 (azionariato diffuso)" è stato inviato da "gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it"

indirizzato a:

segretariatogenerale@pec.senato.it
segreteriagabinettopresidente@senato.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

1E9A04FA-7919-7BF5-0CA1-3FB73F3D2C93@telecompost.it

----- Messaggio da gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it su Fri, 01 Apr 2016 17:11:36 +0200

segreteriagabinettopresidente@senato.it, segretariatogenerale@pec.senato.it :A

(art. 1, comma 180, L.147/2013 - Legge di stabilità 2014 (azionariato diffuso) : **Oggetto**

Su indicazione del Capo di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Caso, si inoltrano gli allegati file, relativi al Decreto concernenti le modalità e i criteri di utilizzo del fondo di cui all'art. 1, comma 180, L.147/2013. **CONS.**

Cordiali saluti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Gabinetto del Ministro
Segreteria del Capo di Gabinetto
Tel. 06/48161638-639 Fax 48161.441
email: segrgabinetto@lavoro.gov.it
PEC: gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it